

Practice Fiscale

20 Aprile 2020

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 nell'emergenza Covid-19: procedura, presupposti e limiti**1. Introduzione**

L'art. 98, comma 1 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "decreto Cura Italia") ha inserito un nuovo comma 1-ter nel corpo dell'art. 57-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, recante la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**.

Il citato comma 1-ter modifica, **esclusivamente per l'anno 2020**, il regime ordinariamente applicabile al suddetto credito d'imposta che, per le parti non espressamente derogate, continua a essere disciplinato dal DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (recante la disciplina applicativa del credito d'imposta).

2. Presupposti

I presupposti per il riconoscimento del diritto al credito sono i seguenti:

- a) Sotto il **profilo soggettivo**, il credito spetta a imprese e lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato) nonché agli enti non commerciali;
- b) Sotto il **profilo oggettivo**, il credito è riconosciuto per investimenti effettuati nel 2020:
 - (i) in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, e
 - (ii) il cui valore superi (almeno) dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (2019)¹.

**Autori**

Andrea Silvestri
andrea.silvestri@belex.com
tel. +39-02-771131

Stefano Brunello
stefano.brunello@belex.com
tel. +39-02-771131

Matteo Fanni
matteo.fanni@belex.com
tel. +39-02-771131

Marco Fasola
marco.fasola@belex.com
tel. +39-02-771131

¹ Il DPCM 16 maggio 2018, n. 90 contiene disposizioni di dettaglio in merito alla determinazione degli investimenti effettuati, agli investimenti ammissibili e alle spese escluse.
*This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.*

3. Misura del credito

Il credito d'imposta per l'anno 2020 è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, anziché – come era originariamente previsto – nella misura del 75% dei soli investimenti “incrementali” rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Questa modalità di calcolo rende il credito particolarmente attraente rispetto alle precedenti edizioni.

Il credito d'imposta è concesso fino al raggiungimento di un **tetto massimo di spesa**, da determinarsi con DPCM entro il 30 settembre 2020 (termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni telematiche).

Se le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti rispetto alle richieste ammissibili, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà ad una **ripartizione delle risorse disponibili in misura proporzionale** al credito d'imposta astrattamente spettante a ciascun soggetto richiedente, con un **limite individuale** (il 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali ed il 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali).

Il credito d'imposta è in ogni caso riconosciuto ai sensi e nei limiti dei regolamenti europei sul regime degli aiuti “*de minimis*”².

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni statali, regionali ed europee eventualmente riferibili alle medesime voci di spesa.

4. Procedura e utilizzo del credito

La richiesta avverrà attraverso **comunicazione telematica** (art. 5, comma 1 del DPCM 16 maggio 2018, n. 90) da inviare nel periodo 1° - 30 settembre 2020.

Restano comunque valide le comunicazioni eventualmente presentate nel periodo 1° marzo - 30 marzo 2020 in base alla disciplina previgente.

Il credito spettante sarà attribuito con **provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri**.

² L'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare i seguenti limiti: (i) euro 200.000 (limite generale); (ii) euro 100.000 (settore del trasporto di merci su strada per conto terzi); (iii) euro 20.000, aumentabili a euro 25.000 dai singoli Stati nazionali (settore dell'agricoltura); (iv) euro 30.000 (settore della pesca e dell'acquacoltura). Non si esclude, tuttavia, che in virtù della situazione di crisi generalizzata tali soglie possano essere incrementate.

Il credito potrà essere utilizzato solo dopo l'effettuazione dell'investimento, esclusivamente in **compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lg. 241/1997** attraverso modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

5. Le tempistiche per la determinazione del credito d'imposta 2020

Con riguardo alla tempistica per la **quantificazione del credito d'imposta 2020**, salvo ritardi dovuti all'emergenza Covid-19, si può ipotizzare che essa sia simile a quella del 2019, in relazione al quale i termini per la presentazione della comunicazione telematica scadevano il 31 ottobre 2019.

Con riferimento al 2019, il budget disponibile è stato comunicato il 23 gennaio 2020, mentre l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito e la sua misura sono stati pubblicati il 18 marzo 2020.

Per il 2020, la speranza è che la trattazione del credito nell'ambito delle misure straordinarie volte a garantire sostegno alle imprese possa quantomeno confermare la suindicata tempistica.

6. Importi relativi al credito d'imposta per gli anni 2018 e 2019

Ad oggi non è ancora noto il **budget disponibile per il credito d'imposta 2020**.

Per il 2018 e 2019, il budget stanziato ha consentito di soddisfare il 40-45% circa del credito spettante ai soggetti richiedenti.

L'auspicio è che le risorse straordinarie stanziate per contrastare l'emergenza economica possano alimentare in modo adeguato gli stanziamenti destinati ad una misura che, proprio per la finalità di sostegno che le è riconosciuta, ha già visto ampliata la propria base di calcolo.